



Riferimenti

[AREA FISCO E DIRITTO](#)

[D'IMPRESA](#)

15/04/2019

**Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
– cd. Esterometro**

Il DPCM del 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 5 marzo 2019, ha stabilito che i dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, adempimento meglio conosciuto con il nome di “esterometro”, relativo alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2019. Nella comunicazione, un approfondimento sui requisiti e sui criteri di compilazione del nuovo adempimento.

Protocollo: 89522/2019

Uffici Interessati: Amministrazione
Argomenti: FISCO, Adempimenti fiscali

DEVO

Fonte Art. 1, comma 909, legge 27.12.2017, n. 205
Art. 15, DL 23.10.2018, n. 119
Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018, n. 89757
Risposta Agenzia delle Entrate 27.3.2019 n. 85

PREMESSA

L'articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, inserito dall'articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4), della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di comunicare, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015.

La previsione di questo nuovo adempimento comunicativo si è resa necessaria in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, sia con altri soggetti passivi (fatturazione B2B) sia con consumatori finali (fatturazione B2C), è stato eliminato l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'articolo 21 del DL n. 78/2010 (cd. Spesometro), all'interno del quale era appunto prevista l'indicazione anche delle operazioni transfrontaliere.

Con il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, recante le regole per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, sono state introdotte le concrete modalità applicative del nuovo adempimento.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, per tale intendendo la data di registrazione dell'operazione passiva. Tuttavia, si ricorda che il DPCM

del 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 5 marzo 2019, ha stabilito che i dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l'Esterometro appunto, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il **30 aprile 2019**.

REQUISITI SOGGETTIVI

Stando al tenore letterale della disposizione normativa, si ritiene che siano soggetti al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali è previsto l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Tuttavia, mentre nella sua originaria formulazione il dettato normativo faceva esplicito riferimento ai soggetti passivi di imposta residenti in Italia, "stabiliti o identificati", stante anche l'autorizzazione comunitaria con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha accettato la richiesta dello Stato italiano di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi di imposta stabiliti nel proprio territorio, l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 13 del 2 luglio 2018 (cfr. par. 1.2), ha chiarito che i soggetti esteri identificati in Italia, ma non stabiliti, non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche, e di conseguenza a compilare l'Esterometro.

La questione è poi stata definitivamente risolta attraverso il DL. N. 119/2018 (cd. collegato fiscale alla legge di bilancio), il quale ha eliminato il richiamo ai soggetti passivi identificati in Italia.

Pertanto, **sono esclusi dall'obbligo** di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni attive e passive, sia attraverso la fatturazione elettronica tramite SDI sia attraverso l'invio del cd. Esterometro, oltre ovviamente ai **soggetti non residenti** e non identificati in Italia, **anche quelli non residenti identificati** nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 **o con rappresentante fiscale** a norma dell'art. 17 dello stesso decreto.

SOGGETTI ESONERATI

Stante il richiamo al comma 3, dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, contenuto nel successivo comma 3-bis, i soggetti esonerati dalla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono gli stessi esonerati anche dall'obbligo di emissione della fattura elettronica. Si tratterebbe, in particolare:

- dei soggetti con ridotto volume d'affari, di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98 del 6 luglio 2011 (imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
- dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- dei soggetti produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6 del DPR 633/72;
- delle A.S.D. che pur avendo conseguito proventi, non superiori a 65mila euro, nell'esercizio di attività commerciali hanno optato affinché la fattura venisse emessa per loro conto dal cessionario committente soggetto passivo di imposta;
- per il solo anno 2019, per i soggetti tenuti all'emissione di fatture i cui dati devono essere inviati al sistema Tessera Sanitaria;
- dei soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia.

AMBITO OGGETTIVO

In via generale, l'obbligo di comunicazione riguarda i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SDI), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015.

Pertanto, formeranno oggetto di trasmissione attraverso l'esterometro le seguenti operazioni:

- le cessioni intracomunitarie di beni (operazioni non imponibili ex art.41, comma 1, lett. a) del D.L. n.331/93);
- le operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie di beni (operazioni non imponibili ex art.41, comma 2, lettera c) del D.L. n.331/93): ad esempio l'invio di beni in conto deposito in altro Paese UE;
- le cessioni di beni in Italia a soggetti passivi o privati esteri comunitari/extracomunitari (operazioni imponibili IVA ex art. 7-bis del DPR n.633/72);
- le cessioni di beni allo stato estero nei confronti di soggetti passivi o privati esteri comunitari/extracomunitari (vendita di beni che si trovano all'estero, per la quale ai sensi dell'art.21. comma 6-bis del DPR n.633/72 deve essere emessa fattura non soggetta ad IVA ex art.7-bis del DPR n.633/72);
- le prestazioni di servizi c.d. "generiche" non soggette IVA ex art.7-ter del DPR n.633/72;
- le prestazioni di servizi non soggette ex art.7-quater del DPR n.633/72, rese nei confronti di soggetti passivi o privati esteri comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi soggette ad IVA ex art.7-quater del DPR n.633/72, rese nei confronti di soggetti passivi o privati esteri comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi non soggette ad IVA ex art.7-quinquies, comma 1, lett. b) del DPR n.633/72, rese nei confronti di soggetti passivi o privati esteri comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi soggette ad IVA ex art.7-quinquies, comma 1, lett. b) del DPR n.633/72 rese nei confronti di soggetti passivi o privati esteri comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi non soggette ex art.7-quinquies, comma 1, lett. a) del DPR n.633/72 rese nei confronti di soggetti esteri privati comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi non soggette ex art.7-sexies del DPR n.633/72 rese nei confronti di soggetti esteri privati comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi non soggette ad IVA ex art.7-septies del DPR n.633/72 rese nei confronti di soggetti esteri privati extracomunitari;
- le operazioni non imponibili ex art.8-bis del DPR n.633/72;
- le esportazioni verso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, non imponibili ex art.71 del DPR n.633 (in quanto operazioni non scortate da bolla doganale);
- le operazioni internazionali non imponibili ex art.72 del DPR n.633/72;
- gli acquisti intracomunitari di beni (imponibili e non imponibili) e quelli ad essi assimilati;
- gli acquisti di beni da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano (in quanto non scortate da bolla doganale);
- gli acquisti domestici (esistenti nel territorio dello Stato) di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi ex art.7-ter fatturate da soggetti passivi esteri comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ex art.7-quater del DPR n.633/72 fatturate da soggetti passivi esteri comunitari/extracomunitari;
- le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ex art.7-quinquies, comma 1, lett. b) del DPR n.633/72 fatturate da soggetti passivi esteri comunitari/extracomunitari.

Si ricorda che, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 85 del 27 marzo 2019 ha precisato che l'obbligo dell'Esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Pertanto vanno comunicati anche gli acquisti da parte di cessionari/committenti IVA nazionali di beni/servizi resi da fornitori/prestatori esteri privi di partita IVA.

Stante il tenore letterale della norma (art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015), alla luce anche delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con il sopraccitato documento di prassi, si ritiene vadano comunicate all'interno dell'Esterometro anche le operazioni passive, fuori campo IVA in Italia per carenza del requisito territoriale (ad es. le prestazioni di trasporto passeggeri effettuate all'estero da parte di un soggetto non residente, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-quater del DPR 633/72).

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Il comma 3-bis, dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 dispone, inoltre, che non sussiste l'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali sia stata emessa una bolletta doganale ovvero per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Tuttavia, ai sensi dell'art. 9.2 del Provvedimento dell'Agenzia Entrate 30.04.2018, n. 89757 la trasmissione dei dati delle sopraccitate operazioni resta, comunque, facoltativa.

Pertanto, ad esclusione delle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 del DPR 633/72 e delle importazioni di cui all'art. 67 del medesimo decreto, già monitorate dall'Agenzia delle Dogane, grazie all'emissione di bollette doganali, tutte le altre operazioni attive con controparti estere (cessioni intracomunitarie di merci e prestazioni internazionali di servizi resi) potranno formare oggetto di comunicazione allo SDI tramite l'invio di fatture elettroniche, evitando così l'invio tramite esterometro.

In dottrina si sono manifestate alcune perplessità nell'escludere le esportazioni stante il fatto che i dati dei due documenti (dichiarazione doganale e fattura di vendita) non sono necessariamente coincidenti (ad esempio, il ricevente la merce sul piano doganale potrebbe non coincidere con il cessionario dei beni sotto il profilo IVA).

Si fa tuttavia notare che l'invio delle fatture verso operatori esteri, attraverso lo SDI, non esime comunque il cedente/prestatore residente, dall'invio di una copia cartacea della fattura al cessionario/committente non residente. Inoltre, in base al disposto dell'articolo 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018, in caso di emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, l'obbligo di trasmissione potrà essere assolto compilando il campo "codice destinatario" con un codice convenzionale composto da sette "X". Invece, nell'ipotesi di indicazione all'interno della fattura elettronica della partita IVA italiana del soggetto estero, nel campo riservato al "codice destinatario" dovrà essere indicato un codice convenzionale composto da sette zeri.

DATI DA COMUNICARE

Secondo quanto riportato all'articolo 9.1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, gli operatori economici residenti dovranno trasmettere le stesse informazioni richieste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. Spesometro), ossia:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla "Tipologia documento" e "Natura dell'operazione" (quest'ultima in alternativa all'imposta) vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo Spesometro.

Nello specifico la "Natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta l'IVA.

Si riportano di seguito la tabella dei codici "natura dell'operazione" e "tipo documento".

TABELLA NATURA DELL'OPERAZIONE

N1	Operazioni fuori campo IVA ex art.15 del DPR 633/72.
N2	Operazioni non soggette ad IVA (es. ex art.2, 3, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies, ecc. del DPR n. 633/72 e regimi speciali).

N3	Operazioni non imponibili (art. 40 e 41 del DL 331/93, artt.8, 8-bis, 9, 71, 72 del DPR 633/72).
N4	Operazioni esenti ex art.10 del DPR n. 633/72.
N5	Regime del margine (DL n.41/95) e art.74-ter.
N6	Operazioni soggette a reverse charge domestico ed intracomunitario, autofattura ex art.17, commi 2 e 6 del DL n.331/93.
N7	Commercio elettronico diretto sopra soglia o indiretto (Moss). In tal caso nei campi "Aliquota" ed "Imposta" va riportato "0".

TABELLA TIPO DOCUMENTO

TD01	Fattura
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario di beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario di servizi
TD12	Documento riepilogativo

FORMATO, MODALITA' E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

I dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti non residenti devono essere rappresentati in formato XML (lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche). Inoltre, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi la firma elettronica (qualificata o basata sui certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate), ovvero nel caso di invio del file XML tramite upload sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", tramite il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" è presente un servizio gratuito web per predisporre e inviare la "comunicazione dati fattura", utilizzabile anche per la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere.

La trasmissione del file XML, debitamente firmato, all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire alternativamente attraverso:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi", al quale è possibile accedere dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Entratel, o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

Con riferimento, invece, ai termini di trasmissione del file XML, questo deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, oppure a quello della data in cui è registrato il documento comprovante l'operazione passiva, nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72.

CARATTERISTICHE DI FIRMA

Per quanto riguarda i dispositivi di firma del file XML, il par. 3 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, chiarisce che il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche.

Per quanto riguarda, invece, il dispositivo di firma emesso dall'ente, viene precisato che il certificato di firma elettronica viene rilasciato al titolare o persona giuridica ed emesso dalla Certification Authority (CA) intestata alla Agenzia delle Entrate.

SANZIONI

Sotto il profilo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è però ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Nella determinazione della sanzione non è prevista l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che, in caso di omissione o di errori di compilazione il contribuente potrà regolarizzare il proprio inadempimento ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso con la seguente tempistica:

- entro i 15 giorni: dalla data di scadenza originaria pagando 1/9 della sanzione minima (0,11 euro per fattura);
- oltre i 15 giorni ed entro 90 giorni dalla data di scadenza originaria, pagando 1/9 della sanzione minima (0,22 euro per fattura);
- entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di commissione della violazione: pagando 1/8 della sanzione minima (0,25 euro per fattura);
- entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello di commissione della violazione, pagando 1/7 della sanzione minima (0,28 euro per fattura);
- oltre la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello di commissione della violazione, ma prima della constatazione, pagando 1/6 della sanzione minima (0,33 euro per fattura);
- dopo la constatazione della violazione, pagando 1/5 della sanzione minima (0,4 euro per fattura/massimo 200 euro).

Si riporta in allegato una sintesi delle specifiche tecniche.

 [Specifiche tecniche \(165.99 KB\)](#).